

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MAZZOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

a distanza di oltre sei mesi dalla conclusione del lungo e difficile iter parlamentare che ha condotto all'approvazione ed alla promulgazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente disposizioni in materia di usura, dei decreti attuativi propedeutici alla concreta operatività della stessa è stato emanato soltanto il decreto del Ministro del tesoro che determina i requisiti patrimoniali dei fondi antimusura;

restano ancora da emanare i decreti per il finanziamento dei fondi di « solidarietà per le vittime dell'usura » e di « prevenzione del fenomeno dell'usura »;

il protrarsi della mancata emanazione di tali decreti vanifica lo sforzo legislativo con cui si è concretizzata l'approvazione della legge, impedisce la possibilità della sua compiuta utilizzazione e ritarda la determinazione del tasso di usura, privando la medesima legge di uno dei suoi elementi fondamentali —:

quali siano le ragioni del ritardo nell'emanazione dei decreti per il finanziamento del « fondo di solidarietà per le vittime dell'usura » e del « fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura », attuativi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
(3-00209)

FRAGALÀ, COLA, LO PRESTI e SIMONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il collaboratore di giustizia Giuseppe Ferone è stato tratto in arresto per gravissimi fatti di sangue, quali l'omicidio della moglie di Nitto Santapaola, Carmela

Minniti, consumato lo scorso anno ed il barbaro assassinio di una giovane donna, Santa Puglisi e del di lei cugino appena quattordicenne —:

se le accuse mosse al collaboratore di giustizia Giuseppe Ferone siano assistite da prove certe;

se non ritengano opportuno avviare una opportuna indagine conoscitiva per acclarare le responsabilità di chi ha permesso che il sistema di protezione e di controllo di un collaboratore di giustizia diventasse così a « larghe maglie » da consentire a Giuseppe Ferone di riorganizzare la propria cosca ed eseguire a distanza di tempo delitti così eclatanti e feroci;

quali opportuni provvedimenti intendano assumere ed iniziative adottare per modificare il sistema di protezione e di controllo dei collaboratori di giustizia, in modo da impedire che a certi facili e lucrosi pentimenti possano seguire clamorose ed impunite azioni criminali.

(3-00210)

FRAGALÀ, COLA, LO PRESTI, SIMONE e SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *il Giornale* e gran parte della stampa italiana hanno disvelato gli ostacoli e le minacce ai danni del pubblico ministero di Roma, dottor Giuseppe Pititto, a causa della indagine preliminare da questi condotta sui crimini perpetrati dai partigiani comunisti del maresciallo Tito, con il massacro di oltre ventimila italiani nelle foibe in provincia di Gorizia e Trieste, alla fine e dopo la seconda guerra mondiale;

l'Inps ha versato e continua a versare ai molti dei succitati partigiani, cittadini croati e sloveni, pensioni miliardarie;

numericamente, le pensioni erogate fino ad ora dall'Inps ai partigiani titini ammontano ad oltre trentaduemila, per un totale di oltre 3.500 miliardi di lire, che si va a sommare ai duecento miliardi annui che, ancora oggi, si continuano ad erogare;

su tale incredibile vicenda è stata aperta una indagine preliminare da parte della procura della Repubblica di Roma —

quali provvedimenti intendano assumere al fine di:

assicurare che il pubblico ministero, dottor Pititto, possa svolgere la sua indagine con assoluta tranquillità e serenità;

accertare le responsabilità di chi ha permesso la illegittima erogazione delle pensioni di guerra ai massacratori degli italiani nella Venezia Giulia, in Dalmazia ed in Istria;

porre fine alla scandalosa erogazione delle succitate pensioni, chiedendone, altresì, il rimborso a coloro che le hanno illegalmente percepite. (3-00211)

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 90 della Costituzione dispone che « Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione »;

l'articolo 89 dispone che « Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri »;

l'articolo 95 dispone che « Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri »;

la trasparenza di ogni atto dei pubblici poteri non coperto per legge dal segreto di stato è un dato essenziale in un sistema democratico —

a quale istituzione di governo, che controfirma ogni atto del Presidente della Repubblica debba rivolgersi un parlamentare per la sua attività di sindacato ispettivo sul bilancio della Presidenza della Repubblica;

se, in caso di impossibilità per un parlamentare di esercitare la funzione di sindacato ispettivo nella materia ricordata nel precedente capoverso, il bilancio della Presidenza della Repubblica e le sue voci di entrata e di uscita, la distribuzione di tali voci nei vari capitoli e la loro origine e la loro utilizzazione siano considerati per legge o per prassi segreti di stato;

se questa fosse la condizione del bilancio della Presidenza della Repubblica, quali siano le leggi o i regolamenti che disciplinano tale segreto di stato. (3-00212)

PANETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

gli indirizzi fondamentali della recente legislazione nazionale (legge 8 giugno 1990, n. 142; legge 25 marzo 1993, n. 81; legge 15 ottobre 1993, n. 415) sono incontestabilmente orientati al fine di garantire stabilità e continuità all'azione amministrativa nei governi locali;

di tale stabilità e continuità sono ingredienti fondamentali il rafforzamento dei poteri e dell'autorevolezza istituzionale del sindaco, il suo potere di scelta degli assessori nonché la relativa indipendenza della sua figura dai contingenti umori del consiglio comunale; la durata e la continuità operativa delle giunte; la eliminazione delle crisi a ripetizione di infausta memoria;

le dimissioni di almeno la metà dei consiglieri (legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 39, comma 1, lettera b, n. 2), date talora non contestualmente e soprattutto in assenza di profonde convergenze politico-programmatiche, erano progressivamente divenute il nuovo veicolo di insta-

bilità politico-istituzionale nei governi locali e l'inedito strumento di nuove e cieche lotte di potere nei consigli comunali, proprio perché la strumentale autodelegittimazione del consiglio determinava altresì le dimissioni del sindaco, lo scioglimento del consiglio e nuove elezioni;

con legge 15 ottobre 1993, n. 415, Governo e Parlamento intesero porre argine a tale patologia, affermando il fondamentale e sacrosanto principio della inefficacia immediata delle dimissioni e della necessaria surrogazione, e entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, dei consiglieri dimissionari, disinnescando così l'improvvido automatismo e limitando lo scioglimento del consiglio ai casi di mancata surrogazione;

il Consiglio di Stato, sezione I, con parere del 5 giugno 1996, ha solennemente confermato il nuovo orientamento legislativo;

con autentico colpo di mano « agostano », il Governo Prodi, probabilmente, ad avviso dell'interrogante, per misere e contingenti convenienze politiche, con decreto-legge *ad hoc* del 30 agosto 1996, n. 452, ha ripristinato l'immediata efficacia delle dimissioni nonché l'immediato automatismo delle dimissioni di metà del consiglio comunale e del sindaco, eliminando del tutto in questo caso la possibilità

di surrogazione, e ha dato con ciò irresponsabile incentivo alla instabilità dei governi locali;

in provvedimenti di tal fatta, è dato riscontrare ancora una volta, ammesso che ve ne sia bisogno, la ricorrente ambiguità di questo Governo, pronto ad abbracciare spregiudicatamente ogni causa (ad esempio la stabilità dei governi) ed il suo contrario (ad esempio le dimissioni del sindaco per mero automatismo);

la delicatezza della materia e la insussistenza di emergenze tali da giustificare la emanazione di un decreto-legge, avrebbero dovuto consigliare il Ministro dell'interno, a parole scrupolose interprete della legalità, ad avanzare, ove necessario, una ordinaria e motivata proposta di legge al Parlamento, da esaminare presso le competenti commissioni;

forti perplessità sono emerse circa le procedure e le scelte adottate dal Ministro dell'interno; a tale riguardo appare indispensabile avere urgenti chiarimenti prima dell'inizio dell'esame parlamentare del relativo decreto-legge —:

come intendano garantire gli orientamenti generali nella legislazione in materia di autonomie locali, sancite dalle sopracitate leggi e riaffermati anche recentemente dal Consiglio di Stato. (3-00213)